

Art. 17

(Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della competitività territoriale e l'offerta di prestazioni qualificate e differenziate a tutela degli operatori e dei cittadini sul territorio regionale, promuove, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, l'esercizio in forma societaria e associata delle attività professionali svolte dai professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile e da quelli che esercitano professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce il piano degli interventi e della relativa spesa in attuazione della finalità di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00, per l'anno 2021 e ad euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014- 2020 - Asse 3 "Competitività", nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP 1 – Un'Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 – Un'Europa più sociale.

P 5 -203

